

COMUNE DI RETORBIDO

STATUTO

Delibera n. 9 del 25/5/2000.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. La comunità di Retorbido è ente autonomo locale il quale ha la rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo, il complesso degli interessi individuati dalla comunità locale, determina in relazione ad essi i contenuti della propria azione.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni del volontariato.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
5. Il Comune concorre con piena disponibilità collaborativa alla programmazione regionale e provinciale nonché alla formazione degli atti e provvedimenti

amministrativi regionali e provinciali a carattere puntuale per i quali sia prevista la partecipazione delle autonomie locali.

6. Partecipa altresì nella formazione dei programmi pluriennali, dei piani territoriali di coordinamento e degli altri atti di programmazione provinciale con l'osservanza delle forme previste dalla legislazione regionale.
7. In considerazione del proprio eventuale inserimento nella Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, essendo territorialmente ad essa contermina, il Comune concorrerà alla programmazione socioeconomica della Comunità stessa con l'osservanza delle modalità previste dalla Legge Regionale

Art. 4 - Obiettivi di sviluppo socio - economico

1. Il Consiglio approva gli obiettivi di sviluppo socioeconomico, da aggiornare annualmente, che costituiscono il quadro di riferimento per l'elaborazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale e la gestione dei servizi pubblici comunali.
2. La proposta degli obiettivi è elaborata dalla Giunta la quale promuove gli opportuni contratti, a fini di coordinamento, con la Provincia e la Comunità Montana e la Regione Lombardia.

Art. 5 - I piani di settore ed i progetti

1. Per il conseguimento di tali obiettivi si può prevedere la formazione di piani di settore per i servizi sociali, per il territorio e per le attività produttive, indicandone i criteri e i principi; si può altresì prevedere la formazione di progetti, anche a carattere intersettoriale, per specifici interventi.
2. I piani di settore ed i progetti prefigurano le caratteristiche essenziali degli interventi che ne costituiscono oggetto, fatta salva la successiva progettazione, in conformità alla legislazione sui lavori pubblici, delle opere edilizie in essi inclusa; essi costituiscono atti fondamentali soggetti all'approvazione del Consiglio.

Art. 6 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 11,67 confinante con i Comuni di Voghera, Rivanazzano, Codevilla, Torrazza Coste, Rocca Susella.
2. Il palazzo civico sede comunale, è ubicato nel centro abitato che è il capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 7 - Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare a "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 8 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel consiglio si identifica con il nome "Comune di Retorbido".
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

Art. 9 - Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

Art. 10 - Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. **I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre sessioni ordinarie consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.**
4. **Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.**

Art. 11 - Giunta comunale. Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell' amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. Le adunanze della Giunta, di norma, non sono pubbliche.

Art. 12 - Composizione della Giunta

1. **La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori.** I nomi dei componenti, con l'indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vice sindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta, previo deposito del decreto di nomina presso la Segreteria comunale nel rispetto della normativa vigente.
2. Possono essere nominati componenti della Giunta Cittadini anche al di fuori dei componenti del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Gli assessori non consiglieri prendono parte alle sedute del Consiglio comunale, senza peraltro concorrere alla formazione del numero legale, partecipando alla discussione in relazione a qualunque oggetto trattato, ma senza esprimere voto.
4. L'anzianità degli Assessori viene definita con riferimento all'anzianità anagrafica.
5. Nel decreto di nomina della Giunta comunale, il Sindaco, oltre ad indicare il componente cui conferisce la carica di Vice sindaco, può definire gli ambiti di attività per settori organici alla cura dei quali intende nominativamente proporre ciascuno dei componenti della Giunta, eventualmente anche delegando l'emanazione di provvedimenti di competenza sindacale.
6. Qualora successivamente il Sindaco modifichi il riparto degli ambiti di attività definito nel decreto di nomina, le modifiche vengono comunicate alla Giunta nel termine di 5 giorni ed al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 13 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Art. 14 - Revoca di Assessori; dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica di Assessore

1. I singoli Assessori possono essere revocati e sostituiti motivatamente dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.
2. Le dimissioni di Assessori sono rese in forma scritta presso la Segreteria comunale e delle stesse il Segretario comunale informa immediatamente il Sindaco; il Sindaco deve, entro sette giorni, emanare il decreto di nomina del sostituto, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano per ogni altra causa di cessazione dalla carica di assessore comunale.
4. L'Assessore cessa di far parte della Giunta dal momento del deposito delle dimissioni presso la Segreteria comunale o dal momento in cui si verifica la causa di cessazione dalla carica.

Art. 15 - Permessi per i componenti della Giunta

1. **I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di**

lavoro. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

Art. 16 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull' apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su " persone ", il Presidente dispone la trattazione dell' argomento in " seduta privata ". Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
3. L' istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione , il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano di età , fra i presenti.

Art. 17 - Ruolo e poteri del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Egli esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
4. **Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.**
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
- 5-Bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 5-Ter. Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto delle modalità e dei criteri sull'organizzazione degli Uffici e del personale previsti dalle vigenti disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 142/90 modificata ed integrata.
6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

7. **Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.**
8. **Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.**
9. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali nello spirito di cui ai commi dal 77 all'86 dell'articolo 17 della legge 127/1997.

Art. 18 - Linee programmatiche di mandato

1. **Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.**
2. **Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio integrare le linee programmatiche, nel corso della durata del mandato, sulla base delle proprie esigenze.**

Art. 19 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. **In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.**
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 20- Dimissioni ed altre cause di cessazione dalla carica di sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, durante tale periodo le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. **Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.**
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 21 - Vice sindaco

1. Il Sindaco, nel decreto di nomina della Giunta individua, tra i componenti della medesima, il Vice sindaco.
2. Il Segretario comunale dà immediata comunicazione dell'avvenuta nomina al Prefetto.
3. Il Sindaco, nel caso che successivamente, intenda attribuire ad altro Assessore le funzioni di Vice sindaco, provvede con decreto motivato, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Vice sindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed emana gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità di ufficiale del governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento anche del Vice sindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano, tale essendo il più anziano di età tra i componenti della Giunta comunale.

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 22 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Art. 23 - Responsabilità del Segretario

1. **Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.**
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.

CAPO II - UFFICI

Art. 24 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai principi di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 25 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. Devono comunque essere assicurati i seguenti principi:
 - a) le strutture funzionali si articolano nella segreteria comunale, che dirige e coordina l'attività degli apparati, ed in uffici che trattano problematiche di natura simile per comparti di amministrazione, potendo essere istituiti, a seconda della complessità dell'organizzazione, servizi che raggruppano più uffici;
 - b) le strutture funzionali trattano problematiche attinenti alla normale gestione delle funzioni dell'ente, alla elaborazione ed attuazione di piani o programmi e progetti.
 - c) l'organizzazione delle strutture deve essere improntata alla massima compattezza in relazione all'omogeneità e complementarità delle materie che hanno natura di organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.

Art. 26 - Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilità dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
3. Il regolamento dello statuto giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
 - f) trattamento economico nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

Art. 27 - Contratti di prestazione d'opera

1. Per lo svolgimento di attività di contenuto professionale o di peculiare qualificazione ovvero in casi di particolare necessità, il comune può stipulare contratti di prestazione d'opera, ai sensi dell'art.7 - 6° comma - D. Lgs 29/93.
2. Tali contratti devono connettersi necessariamente allo svolgimento di una specifica ed individuata attività, essere limitati nel tempo.
3. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati previa delibera della Giunta.

TITOLO III - SERVIZI

Art. 28 - Forme di organizzazione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi ad esso riservati dalla legge in via esclusiva, nonché degli altri servizi pubblici d'interesse locale.
2. I servizi pubblici, possono essere gestiti dal Comune nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico esercizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
3. Il Comune impronta l'organizzazione dei servizi a criteri di efficienza operativa, efficacia qualitativa delle prestazioni erogate ed economicità gestionale, stabilendo altresì standard minimi differenziati per singoli tipi di servizi.
4. In ordine a ciascun servizio devono essere predisposte congrue modalità d'informazione degli utenti alle forme ed ai tempi in cui al servizio viene erogato.
5. In relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuna forma di gestione dei servizi devono essere garantite idonee modalità di partecipazione degli utenti ai processi decisionali, che si riflettono su situazioni giuridiche effettive.

Art. 29 - Gestione in economia

1. La gestione economica, per quanto non previsto da norme statali, è disciplinata dal regolamento di contabilità.

Art. 30- Concessioni a terzi

1. Può farsi ricorso alla gestione in concessione con riguardo a servizi che non necessitano di controllo continuativo sulla gestione stessa e che richiedono l'utilizzazione di una struttura a carattere prettamente imprenditoriale.

2. L'atto di concessione ed il rapporto conseguente devono essere conformati in modo tale da garantire un'elevata qualità del servizio reso anche a fronte dei costi sostenuti dagli utenti.
3. La scelta del concessionario, salve restando le disposizioni di leggi speciali, è operata previo confronto comparativo tra più interessati, i quali, allo scopo invitati, presentano un progetto tecnico e finanziario di gestione del servizio.
4. Ove economie di scala lo rendano opportuno, il Comune può stipulare convenzioni di cui all'articolo 24 della legge n° 142/90 al fine di affidare congiuntamente concessioni di pubblici servizi a terzi.

Art. 31 - Aziende speciali

1. Per aziende speciali si intende ente strumentale di ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto con autonomia gestionale ed organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale. Informano la loro attività a criteri di efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Art. 32 - Aziende consortili

1. Il Comune affida a Consorzi con la Provincia o con altri Comuni la gestione in forma aziendale dei servizi pubblici che richiedono per natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da erogare, un'organizzazione imprenditoriale connessa a significative e permanenti interrelazioni.

Art. 33 - Criteri per l'adesione a Consorzi

1. Ai fini della sua adesione a un Consorzio, il Comune verifica che la disciplina istituzionale del Consorzio sia conforme ai seguenti principi:
 - a) lo svolgimento dell'attività consortile si informi ai criteri della corretta gestione aziendale e della efficienza nell'erogazione dei servizi, sia per quanto concerne la gestione complessiva, sia per quanto attiene la gestione di ogni singolo servizio;
 - b) sia garantita al Comune un'idonea forma di pubblicità in merito ai risultati del servizio ed ai suoi costi;
 - c) sia assicurato al Comune almeno un livello minimo di servizi, non modificabile senza previa intesa con il Comune stesso.
2. Il Comune, quando aderisce al Consorzio, conferisce la propria quota di fondo di dotazione, determinata conformemente alle previsioni dello Statuto consortile e della Convenzione. Se questa lo consente, il Comune previa intesa con gli organi del Consorzio, può a parziale decurtazione del proprio conferimento in denaro, assegnare al Consorzio in proprietà o in uso gratuito beni immobili comunali.
3. Anche ai fini della sua adesione, il Comune verifica che l'ordinamento del Consorzio, assicuri, i rapporti finanziari fra il Consorzio stesso e gli Enti consorziati.

Art. 34 - Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune, mediante deliberazione consiliare, può costituire istituzioni, che hanno natura di organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale: nel contesto deliberativo sarà

disciplinato l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione. Il Revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 35 - Revoche di amministratori

1. Gli amministratori di Consorzi, società ed altri enti dipendenti o controllati dal Comune, nominati o designati dal Comune, possono essere revocati in qualsiasi tempo.
2. La revoca è disposta, sulla base degli indirizzi eventualmente deliberati dal Consiglio comunale a specificazione di quanto previsto dal presente comma, nel caso di irregolare funzionamento dell'organo, di violazione di leggi, di regolamenti e programmi.
3. Il provvedimento di revoca è motivato in riferimento a quanto previsto al comma 2.

Art. 36 - Consultazioni e rapporti periodici

1. Gli amministratori di consorzi, società, enti ed istituzioni, nominati o designati dal Comune, sono tenuti a fornire periodicamente, e comunque una volta l'anno, al Comune stesso un rapporto sulla attività svolta e sulla situazione gestionale dell'ente amministrato.
2. Gli stessi partecipano ad incontri con la Giunta comunale onde fornire illustrazioni sullo svolgimento del mandato e sull'andamento dell'ente amministrato ovvero, per i medesimi fini, ad udienze conoscitive del consiglio comunale. I medesimi non sono tenuti a fornire dati ed informazioni che siano coperti da riserbo aziendale od industriale.

Art. 37 - Forme collaborative e associative.

1. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 24 della legge n° 142 del 1990, ovvero mediante Consorzi, ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.
2. Il Consiglio Comunale coordina, mediante convenzione, l'erogazione dei servizi nel territorio del Comune con l'erogazione dei servizi da parte di altri Comuni.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di Convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per la gestione di servizi in forma associata. Le Convenzioni possono riguardare la gestione di servizi nell'intero territorio del Comune, ovvero in alcune parti soltanto di esso.
4. Il Comune può stipulare Convenzioni anche per la costituzione di Uffici comuni con le modalità previste dalla legge.
5. Ai fini della deliberazione delle Convenzioni prevista nel comma 4, il Consiglio Comunale verifica preventivamente:
 - a) che il ricorso alla Convenzione consenta al Comune di realizzare un'economia di spesa;
 - b) che la Convenzione assicuri al Comune idonee forme di pubblicità sui risultati del servizio e sui relativi costi e di accesso alla documentazione, nonché garantisca il diritto dei consiglieri comunali ad ottenere le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato;

- c) che la Convenzione abbia una scadenza determinata, e che, nel caso di previsione della rinnovazione, ovvero di durata superiore ai 5 anni, sia garantito al Comune di recedere dalla Convenzione, previa adozione di atto deliberativo, con solo onere di un congruo preavviso.
7. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di apposite Convenzioni per l'utilizzazione di Uffici della Provincia o di altri Comuni, specie quando vi sia necessità di ricorrere a strutture tecniche particolarmente qualificate o che il Comune non abbia convenienza o possibilità di istituire. Nelle Convenzioni sono fissati:
- a) la durata del rapporto;
 - b) le modalità secondo cui l'Ufficio della Provincia o del Comune sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività;
 - c) l'eventuale disponibilità minima che dovrà essere garantita al Comune;
 - d) gli oneri finanziari a carico del Comune.
8. Il Comune può consentire l'utilizzazione dei suoi Uffici da parte della Provincia o di altri Comuni, sulla base di un'apposita Convenzione, previa verifica della compatibilità di tale utilizzo con le esigenze proprie del Comune. Nelle Convenzioni sono fissati:
- a) la durata del rapporto;
 - b) le modalità secondo cui l'Ufficio comunale sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività a favore della Provincia o di altri Comuni;
 - c) l'entità dell'impegno dell'Ufficio comunale che dovrà essere destinata alla Provincia o agli altri Comuni;
 - d) gli oneri finanziari a carico della Provincia o degli altri Comuni, determinati tenendo conto della quota di costo gravante sul Comune per le strutture e il personale messo a disposizione, commisurata all'entità dell'impegno presumibile a favore della Provincia o degli altri Comuni.
9. Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere e di interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed altri soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma aventi, quale primo atto, l'indizione di una Conferenza preliminare dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate. L'organo comunale competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.
10. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo, ai fini di una Conferenza di servizi, l'organo comunale competente in relazione all'oggetto della Conferenza identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui egli deve attenersi.
11. La disciplina di cui al presente articolo è formulata con piena salvezza delle leggi statali e regionali che prevedono forme particolari di Convenzioni, di Consorzi, di Accordi di programma o di Conferenze di servizi.

Art. 38 - Unione di Comuni

- 1. Le unioni dei Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzione di loro competenza.**
- 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione ed individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.**

3. **Lo statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.**
4. **L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i apporti anche finanziari con i Comuni.**
5. **Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.**

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 39 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altro mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere proceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 40 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. L'Ente potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 40- Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 40 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve provvedere i tempi, la forma scritta o altre idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 41- Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità
2. L'organo competente procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 42 - Proposte

1. Il 15% dei cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 90 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relative alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art.43 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 46, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art.44 - Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative, che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 45 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini: tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 46 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che, tecnico-professionale e organizzativo, compatibilmente con le disposizioni di bilancio.

Art. 47 - Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO**Art. 48 - Referendum**

1. Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, può essere effettuato un referendum consultivo.
2. Il referendum viene indetto, di regola, per consultare, su una questione determinata, gli elettori dell'intero Comune.
3. Il referendum può altresì riguardare o la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio comunale, o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal Consiglio comunale.
4. Il referendum sulla proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio comunale non è ammesso se la legge prevede che quel determinato atto possa essere assunto solo su proposta della Giunta.

5. Non sono ammessi referendum che propongono l'abrogazione di delibere concernenti i bilanci, i tributi locali, l'assunzione di mutui, il piano regolatore generale, la disciplina dello stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti.

Art. 49 - Proposta

1. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della Giunta o del Consiglio; può essere richiesto, inoltre, da un numero di cittadini residenti nel comune non inferiore al 33%.
2. Nel caso di richiesta di referendum avanzata da cittadini, i promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme, debbono sottoporre il testo del quesito ad una commissione, composta da tre esperti in materie giuridico-amministrative, eletta dalla Giunta Comunale. Tale commissione delibera sull'ammissibilità del referendum in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del presente Statuto e può concordare con i promotori del referendum eventuali modifiche del testo di quesito, che si rendano necessarie per consentire l'ammissibilità della richiesta di referendum.
3. La delibera della commissione deve essere congruamente motivata.

Art. 50 - Quesito

1. La proposta di referendum deve contenere l'enunciazione del quesito da sottoporre ai cittadini. Il quesito deve essere formulato in modo univoco e chiaro, deve riguardare un singolo oggetto e deve consentire ai cittadini una risposta in termini di 'si' o di 'no'.

Art. 51- Esito

1. La proposta di referendum si intende accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 52 - Effetti

1. L'accoglimento di una proposta di referendum, consultivo e propositivo, non ha effetti vincolanti nei confronti del Consiglio comunale. Tuttavia il Sindaco è tenuto, entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum a porre la questione all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 53 - Disciplina del referendum

1. Con regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.
2. I referendum si svolgono in un'unica tornata annuale nel periodo indicato dal regolamento e non possono riguardare materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio; il bilancio preventivo contiene una specifica appostazione per la copertura della spesa.

Art. 54 - Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

Art. 55 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti all'art. 26 della legge 7.8.90 n. 241.

Art. 56 - Collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata

1. Il Comune adegua l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi di sua competenza all'obiettivo di prevenire e impedire la diffusione di qualsiasi forma di criminalità organizzata, attenendosi al rigoroso rispetto della legislazione statale in materia.
2. In tutti i casi in cui il rilascio di provvedimenti o per la stipula di contratti la legge richieda o consenta l'accertamento di requisiti morali, il Comune ricerca la collaborazione delle autorità di pubblica sicurezza.
3. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge di denuncia di fatti di reato, gli organi del comune forniscono spontaneamente e sollecitamente alle autorità di pubblica sicurezza le informazioni di cui dispongono che possano costituire utili indizi o elementi per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I - FINANZA, BILANCIO E CONTABILITÀ'

Art. 57 - Autonomia finanziaria

1. Il Comune gode di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, secondo quanto stabilito dalla legge dello stato, che assicura comunque al Comune potestà impositiva autonoma nel settore delle imposte, delle tasse e delle tariffe nell'ambito della legge di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune, nel determinare - per quanto di propria competenza - il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali attraverso imposte, tasse, tariffe diritti e corrispettivi dei servizi, si ispira a criteri di equità, di giustizia e di effettivo godimento dei servizi stessi.

Art. 58 - Regolamento di contabilità

1. Per quanto non stabilito dalle leggi dello Stato e dallo Statuto, l'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dal relativo Regolamento.

Art. 59 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali é riservato alla legge dello Stato.
2. **I comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.**
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo é allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo é deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

CAPO II - ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art. 60 - Principi in materia di contratti del Comune

1. Il Regolamento in materia di Contratti disciplina l'attività contrattuale del Comune informandosi ai seguenti principi direttivi:
 - a) ai contratti del Comune, si applicano le norme di diritto comune, con l'osservanza delle disposizioni pubblicistiche in materia;
 - b) la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa contenente quanto previsto dalla legge.
2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel regolamento dei contratti.

CAPO III - LA TESORERIA COMUNALE**Art. 61 - Principi in materia di convenzioni di tesoreria**

1. Il Servizio di Tesoreria del Comune può essere affidato ad una Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 1.9.93, n. 385 ovvero ad una Società per Azioni avente requisiti prescritti dall'articolo 38 della legge 18.2.99, n. 28.
2. La convenzione relativa al servizio di tesoreria viene autorizzata con la delibera consiliare.
3. Il servizio di tesoreria è affidato preferibilmente ad un Istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune; oppure con esperimento migliorativo tra altre offerte contenenti:
 - a) i tassi passivi praticati ed i tassi sulle anticipazioni, in relazione al tasso ufficiale di sconto vigente tempo per tempo;
 - b) i servizi aggiuntivi a quelli di tesoreria ivi compresi i mutui per opere pubbliche e le relative condizioni;
 - c) un progetto di correlazione tra il sistema informatico dell'affidatario del servizio per il trattamento delle operazioni di tesoreria e quello di gestione dei dati contabile del Comune;
 - d) utilità di interesse pubblico del Comune.

TITOLO V - FUNZIONE NORMATIVA**Art. 62 - Statuto**

1. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
2. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei regolamenti in esse richiamati.
3. Gli Organi del Comune curano con sollecitudine, secondo le rispettive competenze, la prima attuazione delle disposizioni del presente statuto.

Art. 63 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge e dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenze comunale.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 142/1990, i regolamenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione.
3. Resta ferma ogni altra forma di pubblicazione prevista dalle leggi.
4. La raccolta dei regolamenti del Comune, curata e tempestivamente aggiornata dal segretario comunale, è liberamente e immediatamente consultabile.
5. Al fine di assicurare la conoscenza e l'osservanza dei regolamenti comunale, la Giunta può curare e promuovere la loro diffusione e l'informazione su di essi nelle forme più opportune.

Art. 64 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 65 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.